

Comune di Bellizzi (SA) – Regolamento di Polizia Urbana

**CAPO IX
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art. 98 - Esercizio di mestieri girovagli

Non si possono esercitare mestieri girovagli nel territorio del Comune, sia abitualmente che occasionalmente, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'Autorità Comunale, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.